

**CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA E LA
----- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL PALAZZO DELLA CULTURA DI BRENO**

TRA la COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA, che di seguito per brevità verrà denominata COMUNITA' MONTANA, con sede a Breno in Piazza F. Tassara n. 3 – C.F. e P.IVA 01766100984 - rappresentata dal rag. ----- nato a ----- il -----, che dichiara di agire in nome e per conto della Comunità Montana;

E la ----- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, che in seguito per brevità verrà chiamata -----, con sede in ----- – ----- C.F. e P.IVA -----, iscritta all' albo regionale di cui all'art. 27 della L.R. n. 01/2008 al n. ----- dal -----, sezione B, nella persona del Presidente ----- nata a ----- il ----- residente in ----- – ----- abilitato/a alla sottoscrizione del presente atto;

PREMESSO CHE

a) la Comunità Montana al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni in applicazione dei principi contenuti nell'att. 5 della stessa Legge e visti gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l'articolo 11 della Legge Regionale 1/2008 nonché la DGR n. 1353 del 25/02/2011 stipula la presente convenzione con la -----;

b) con l'affidamento alla ----- delle attività oggetto della convenzione la Comunità Montana si pone l'obiettivo di contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative in particolare per le persone svantaggiate e di realizzare il servizio di pulizia dei locali del Palazzo della Cultura di Breno;

c) la scelta del convenzionamento con la ----- è motivata dal fatto che la ----- opera per l'inserimento lavorativo di persone in stato o a rischio di emarginazione (in particolare tossicodipendenti in trattamento terapeutico o in fase di disinserimento, malati di mente, handicappati ed adolescenti disadattati) ed ha quale scopo statutario il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale caratterizzata dall'essere finalizzata alla promozione umana e al reinserimento sociale di persone appartenenti a categorie svantaggiate;

d) la ----- ha maturato significative esperienze di reinserimento lavorativo negli specifici settori di attività oggetto della presente convenzione (gestione pulizie ambienti);

e) la ----- è stata individuata nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 358 del 24 luglio 1992 e della D.G.R. n. 62905 del 13/12/1993 e delle modalità di cui all'art.5 della legge 381/91, in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.

VISTI gli articoli 1, 2, 3, 5, 9 della legge 381/91 e gli articoli 7, 8, 9, 10 della L.R. 16/93, e Legge Regionale 1/2008 nonché la DGR n. 1353 del 25/02/2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante ed inscindibile della presente convenzione hanno natura di patto e funzione interpretativa.

ART. 2

a) La Comunità Montana, affida alla ----- i lavori di pulizia dei locali adibiti a sede del Palazzo della Cultura di Breno.

b) TEMPO DI ESECUZIONE

La pulizia dei locali deve essere effettuata cinque volte alla settimana dal lunedì, al venerdì, gli orari devono essere concordati con il direttore del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica;

c) OPERE E PULIZIE OGGETTO DELL'APPALTO

La pulizia comprende:

PALAZZO DELLA CULTURA DI BRENO

- pulizia giornaliera dei pavimenti dell'ingresso (piano terra), la biblioteca, gli uffici utilizzati del piano terra e la scala principale, mediante scopatura a secco e successivo lavaggio
- vuotatura giornaliera cestini portacarta
- pulizia giornaliera di scrivanie, sedie, poltrone, tavolini, e ogni altro elemento di arredo; spolveratura di armadi e di ogni altro elemento di arredo
- pulizia mensile di serramenti e vetri, porte, e relative maniglie
- diragnatura settimanale
- pulizia e accurata lavatura giornaliera con idonei detersivi dei servizi igienici
- pulizia punti luce, griglie ecc. quando se ne ravvisi la necessità e almeno una volta ogni 2 mesi
- pulizia generale della Sala Polifunzionale e delle salette espositive quando richiesto (nell'ambito del monte ore settimanale)
- pulizia dei locali adibiti a Museo
- tutti gli attrezzi, detersivi, stracci, sacchi per lo sporco, utensili e materiali necessari nonché la carta igienica, gli asciugamani, il sapone e quanto necessario per mantenere in modo decoroso saranno forniti dalla -----;

- gli addetti al servizio di pulizia sono tenuti giornalmente – a fine lavori - alla verifica della chiusura delle porte esterne del fabbricato previo accertamento della presenza di persone all'interno del fabbricato stesso.

d) PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La ----- risponderà verso la Comunità Montana per qualsiasi danno venisse arrecato dai suoi dipendenti nello svolgimento del lavoro.

Nella realizzazione dei lavori la ----- si impegna ad avvalersi di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e/o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenze ovunque posti.

La ----- dichiara di osservare nei riguardi dei soci lavoratori dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali in materia salariale, previdenziale ed assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro delle categorie. Pertanto la - ----- solleverà questo Ente da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza dei lavori oggetto della presente convenzione. A tale scopo l'assuntore del servizio è tenuto a fornire, a richiesta dell'Ente, prova del regolare adempimento di detti obblighi.

La violazione da parte della ----- di tutti gli obblighi per i propri dipendenti comporterà, previa comunicazione, la sospensione dell'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti sino a conclusione della vertenza.

L'intervento sarà svolto nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza, oltre che con personale qualificato. I detergenti saranno tutti per uso professionale, di case produttrici affermate nel campo delle pulizie, a livello internazionale e garantiti nel risultato. I prodotti impiegati saranno approvati e registrati dal Ministero della Sanità.

e) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà mensilmente a 60 gg. dalla data di invio della fattura.

All'atto del pagamento dell'ultima rata si provvederà all'eventuale trattenuta di pendenze (penali ecc.).

Il pagamento verrà effettuato dal Servizio Economico Finanziario dell'Ente.

f) RESPONSABILITA' della -----

La ----- è responsabile di ogni danno a persone o cose che potrà causare durante l'esecuzione di tutte le opere di manutenzione, fornitura di vario materiale, anche se lo stesso dovesse verificarsi all'interno degli stabili di proprietà della Comunità Montana.

Nell'esecuzione del servizio di manutenzione oggetto del presente appalto, la ----- si obbliga ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le forniture.

I suddetti obblighi vincolano la ----- anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o commerciale, dalla struttura e dimensioni dello stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

g) PENALI

In caso di mancata esecuzione dei servizi, successivamente a comunicazione scritta o verbale, sarà applicata una penale come da foglio patti e condizioni.

h) Il lavoro dovrà essere effettuato secondo le migliori tecniche, a regola d'arte, secondo le indicazioni della Comunità Montana, rese attraverso il personale dipendente che sorveglierà l'andamento delle operazioni.

i) Entro 15 gg. dalla firma della presente convenzione, la ----- fornirà alla Comunità Montana copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, recante l'impegno al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nella convenzione stessa.

ART. 3

La Convenzione ha durata dal 01/01/2023 sino al 31/12/2025.

ART. 4

La ----- si impegna:

4.1 ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizioni di svantaggio, come previsto dall'art. 7 paragrafo E) della L.R. 16/93, Legge Regionale 1/2008 e successive delibere regionali;

4.2 ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione soci lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, con obbligo a trasmettere annualmente gli elenchi dei dipendenti e degli inserimenti contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno. La ----- si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

4.3 a nominare, quale responsabile della convenzione, del progetto, e tecnico il/la Sig./ra -----;

4.4 ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge 381/91, per prestazioni complementari finalizzate al supporto sociale degli inseriti e non sostitutive a quelle dei soci lavoratori o dipendenti;

4.5 a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL delle Cooperative Sociali;

4.6 ad assicurare lo svolgimento dei servizi e delle attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nonché a fare stipulare, alle cooperative che effettueranno i lavori, tutte le assicurazioni di legge;

4.7 ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere diretto, indiretto e connesso nei confronti della Comunità Montana e/o terzi nei casi di mancata adozione di quei

provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione ed esecuzione dei lavori;

4.8 a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa;

4.9 a seguire le indicazioni della Comunità Montana riguardanti l'espletamento dei lavori;

4.10 a trasmettere annualmente alla Comunità Montana un elenco nominativo delle persone inserite, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time ecc.) la data di assunzione, il numero dei giorni retribuiti e ritenuti utili al fine di una eventuale variazione, da apportare al corrispettivo;

ART. 5

La Comunità Montana si impegna ad erogare per la fornitura del servizio di pulizie dei locali della sede del Palazzo della Cultura di Breno , come dettagliato sopra, il seguente corrispettivo annuale € ----- (€ ----- + IVA).

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste (dall'art. 2, lettera e) della presente convenzione.

ART. 6

Per ritardati pagamenti la Comunità Montana si impegna a riconoscere alla ----- gli interessi di legge. Il corrispettivo per l'erogazione del servizio si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione. È dovuta la revisione annuale del prezzo sulla base dell'indice Istat del costo della vita.

ART. 7

La ----- si obbliga ad inserire un soggetto svantaggiato ogni €. 25.000,00 di fatturato.

La parte sociale dell'inserimento lavorativo sarà gestita secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

7.1 AMBITO OPERATIVO

La ----- inserirà al lavoro soggetti svantaggiati residenti nei Comuni del Comprensorio della Comunità Montana per un numero massimo definito sulla base dei parametri di cui al presente articolo della Convenzione.

Si conviene che i soggetti di cui al punto precedente, già inseriti presso le Cooperative associate alla ----- che opereranno con la Comunità Montana alla data della stipula della presente Convenzione, sono da considerarsi integralmente ricompresi nel numero complessivo di cui sopra purché residenti nei Comuni del comprensorio.

Entro 30 gg. dalla firma della Convenzione la ----- consegnerà alla Comunità Montana l'elenco dei soggetti già inseriti, evidenziando i posti lavorativi ancora disponibili. Tali posti dovranno essere coperti entro 6 (sei) mesi dall'avvio della Convenzione.

7.2 TIPOLOGIE INSERIMENTI

Verranno inseriti soggetti rispondenti alle caratteristiche definite all'art. 4 comma 1 legge 381/91 individuati dalla ----- attraverso qualsiasi forma di contratto o segnalazione con le realtà del territorio, con priorità a quelli segnalati dai Servizi Sociali e Comuni del comprensorio.

Potranno essere inseriti altri soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- cittadini stranieri per i quali siano previsti specifici itinerari integrativi di formazione e socializzazione (art.2 C.C.N.L.);
- altre persone socialmente svantaggiate (disoccupati, lavoratori in mobilità, ecc.) purché in misura non superiore al 40% (quaranta-per-cento) del totale.

I soggetti appartenenti alle categorie non precisate dall'art. 4 comma 1 L. 381/91 potranno essere ammessi sulla base di espressa richiesta dei Servizi Sociali territoriali ed in ogni caso non potranno superare il 40% del numero complessivo degli inseriti.

Qualora si presenti la disponibilità di posti di lavoro e non risultino richieste di inserimento, la ----- provvederà di propria iniziativa ad avviare al lavoro soggetti facenti parte delle tipologie già citate e residenti nei Comuni del comprensorio camuno.

7.3 MODALITA' OPERATIVA

L'attività di inserimento lavorativo verrà gestita dalla ----- in modo unitario. In relazione a specifiche esigenze di carattere riabilitativo la ----- si riserva di coinvolgere altre Cooperative operanti su altri territori.

L'attività verrà coordinata dai responsabili individuati e la Comunità Montana farà riferimento ad essi per quanto riguarda tutti gli specifici ambiti di operatività. Le richieste e le proposte di inserimento lavorativo di soggetti che rientrano nelle tipologie previste dall'art. 4; comma 1 legge 381/91, da chiunque presentate, verranno esaminati al fine di verificare:

- a) l'appartenenza alle categorie di cui sopra;
- b) la residenza nei Comuni del Comprensorio camuno;
- c) la fattibilità dell'inserimento;
- d) la destinazione più opportuna.

Tali verifiche verranno realizzate anche attraverso colloqui e prese di contatto con la persona interessata o con gli operatori di supporto, secondo corrette procedure di selezione e orientamento.

Se necessario per alcuni soggetti potrà essere effettuato un periodo di osservazione al termine del quale si procederà o meno all'assunzione.

7.4 MODALITA' DI INSERIMENTO

Per ogni nuova persona inserita la ----- definirà le modalità dell'inserimento che avverrà con regolare assunzione ai sensi dell'art.2 del C.C.N.L.

Per ogni nuovo soggetto inserito al lavoro verrà predisposto il progetto personalizzato previsto dalla 199 e 381/91 e dal C.C.N.L.

Detto progetto personalizzato sarà inviato, come previsto dal citato C.C.N.L., alla Commissione Paritetica Provinciale di controllo e dovrà necessariamente indicare:

- la durata presumibile dell'inserimento;
- la periodicità dei momenti di verifica;
- l'importo della retribuzione, che sarà soggetta a verifica trimestrale.

7.5 VALUTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI CASI PROBLEMATICI

Qualora l'inserimento risulti controproducente o incompatibile, il Responsabile degli Inserimenti Lavorativi, se richiesto sottoporrà alla Comunità Montana una relazione a motivazione delle scelte adottate.

7.6 DOCUMENTAZIONE

Di tutti i casi esaminati la ----- conserverà presso i propri uffici idonea documentazione a disposizione della Comunità Montana.

7.7 VALUTAZIONE

La -----, oltre alla comunicazione relativa ad ogni singola assunzione e chiusura di rapporto, fornirà annualmente una relazione sull'andamento dell'attività.

È facoltà della Comunità Montana convocare occasionalmente o periodicamente i referenti della ----- per una verifica complessiva del progetto.

ART. 8

La presente Convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni dovute a:

- inadempimento della ----- o delle Cooperative associate come da foglio patti e condizioni;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità Montana per oltre 6 mesi;
- riduzione del numero dei giorni di retribuzione e prestazione delle persone inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto.

Entrambi i contraenti potranno risolvere la presente Convenzione qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

In ogni caso, al termine del primo anno, verrà effettuata una verifica e, sulla base dell'esperienza maturata, verranno eventualmente ridefiniti i parametri più significativi della presente Convenzione.

ART. 9

Un collegio composto da un rappresentante della Comunità Montana, un rappresentante della -----, e un rappresentante del Servizio Politica del Lavoro della Regione Lombardia, nominato dal Tribunale di Brescia, dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti. Il Collegio opererà ed emetterà il lodo entro 90gg.

ART. 10

La Comunità Montana nomina quale suo referente il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario o persona da lui stesso delegata a cui la ----- si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della -----, comprese quelle di registrazione.

ART. 12

Si allegano alla convenzione i seguenti documenti:

- Foglio patti e condizioni, nel caso di discordanza tra il Foglio Patti e Condizioni regolante l'appalto e la presente Convenzione, la specifica materia si intenderà normata dal Foglio Patti e Condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Breno, li _____

per LA COMUNITA' MONTANA
DI VALLE CAMONICA

per LA -----
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(rag. Giuseppe Maffessoli)

IL PRESIDENTE

(-----)